



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL'ON. ZANETTIN

RISPOSTA

La complessiva disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria è costituita dalle disposizioni dettate dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 e dalle previsioni del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificate dall'art. 1 della legge 30 luglio 2007, le quali hanno stabilito una nuova regolamentazione riguardante l'oggetto delle prove scritte e orali, i punteggi minimi per l'ammissione agli orali e per il superamento del concorso, nonché la nomina e la composizione della commissione esaminatrice e la disciplina dei suoi lavori.

La Commissione del concorso viene nominata con decreto del Ministro della Giustizia, ma a seguito di conforme delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che dunque designa i componenti della Commissione esaminatrice in conformità ai criteri indicati dalla legge.

Le deliberazioni adottate dalla Commissione e dalle Sottocommissioni in sede di scrutinio dei temi costituiscono provvedimenti amministrativi, sindacabili solo dagli organi della giurisdizione amministrativa, mentre il Ministero della Giustizia garantisce il supporto tecnico, curando le attività di segreteria e mettendo a disposizione risorse e personale amministrativo del suo Dicastero.

L'attività della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura, quindi, è espressione di discrezionalità tecnica, finalizzata all'accertamento di una specifica idoneità all'esito di un giudizio che è frutto della valutazione, da parte della Commissione stessa, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento.

Nel vigente assetto istituzionale, la funzione di alta vigilanza assegnata, dall'art 19 del R.D. n. 1860/1925, al Ministro della Giustizia sulla regolarità degli esami si traduce nella costante verifica della regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e dalle Sottocommissioni rispetto alle modalità procedurali indicate dalla legge, ma non può in alcun modo includere il sindacato sul merito delle singole deliberazioni, relative alle valutazioni dei candidati, soggette, come anticipato, solo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Merito delle deliberazioni che, in ogni modo, nel caso oggetto dell'interrogazione sono sottoposte al vaglio del giudice amministrativo e dunque sarebbe del tutto inopportuna ogni mia considerazione sul punto.